



ORDINANZA N. 34 /2021

PORTO DI ANCONA

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 14 l. 84/94 a mente del quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa legge alle Autorità di sistema portuale [...] spettano all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale recante n. 22/2016 del 12.10.2016, disciplinante il procedimento di rilascio a favore delle imprese portuali ex art. 16 l. 84/94, operanti in banchina pubblica, di nulla osta allo stazionamento dei mezzi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali a favore delle navi commerciali che scalano il porto di Ancona, al fine della salvaguardia della primaria esigenza di non sottoporre l'infrastruttura di banchina n.26 alle sollecitazioni ed ai continui stress riconnessi alla traslazione delle gru semoventi,
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 29/2021 del 28.05.2021, adottata dalla locale Autorità Marittima, con cui sono state definite le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso, uscita e stazionamento all'ormeggio da applicare a tutte le unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonn. che intendano fare scalo nel porto di Ancona, con indicazione di



ormeggio per le unità di lunghezza fino a 275 m. della banchina n. 15 e per unità da crociera di dimensioni superiori, ed ove ritenuto tecnicamente possibile dalla medesima Autorità marittima, in via eccezionale la banchina n. 26;

VISTO

sempre il suddetto provvedimento di polizia marittima nella parte in cui dispone che, nel periodo estivo (01 giugno – 30 settembre), a fronte di apposita e tempestiva domanda di accosto, anche al fine di consentire lo svolgimento dei pertinenti controlli, apprestamenti di safety/security, verrà data preferenza presso la banchina n. 26 alle navi da crociera, con interdizione all'ormeggio di navi commerciali presso la su menzionata banchina e lo sgombero degli annessi piazzali nella fascia oraria pari a sei ore precedenti all'approdo ed a due ore successive all'effettiva partenza dell'unità da crociera;

VISTO

il calendario di arrivi e di partenze dell'unità da crociera "MSC Splendida", dalle caratteristiche dimensionali pari a 333.33 mt. di lunghezza e 37.92 mt. di larghezza, conseguirà il necessario utilizzo in via eccezionale della banchina n. 26 quale ormeggio assentibile alla luce delle previsioni recate nella citata Ordinanza n. 29/2021 del 28.05.2021;

VISTO

ancora il suddetto calendario sulla scorta del quale, le toccate interesseranno il periodo decorrente dal 13 giugno al 15 settembre 2021 per un numero complessivo pari a n. 15 (quindici) da effettuarsi nelle giornate di domenica nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00 (dalle ore 08.00 alle ore 15.00 nel viaggio inaugurale previsto per domenica 13 giugno p.v.).

CONSIDERATA

la necessità che, nei termini temporali orari puntualmente declinati nel suddetto provvedimento di polizia marittima, dovrà essere garantita la fruibilità delle aree che insistono sulla banchina n. 26 per le attività logistiche connesse al transito di mezzi e passeggeri di imbarco e sbarco, rifornimento provviste di bordo, carico e scarico dei bagagli al seguito dei crocieristi e di tutte le altre attività connesse all'operatività della nave durante la sua permanenza in banchina

VISTA

la nota recante prot. PAR 4207– 09_06_2021, inoltrata alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, legittimate ad avvalersi dello stazionamento delle gru semoventi presso la banchina n. 26 per le finalità di cui alla Ordinanza presidenziale n. 22/2016 ed in coerenza con le relative prescrizioni, avente ad oggetto la preliminare informativa in ordine all'obbligo di traslazione delle gru semoventi nelle aree a tergo della banchina come da planimetria, con apposizione di ogni prescritto apprestamento/segnalatica di sicurezza, entro e non oltre le sei ore precedenti all'approdo della nave MSC Splendida, previsto tutte le domeniche dal 13 giugno al 15 settembre nella fascia oraria sopra indicata;

VISTA

sempre, la citata informativa recante prot. PAR 4207– 09_06_2021, con previsione del divieto di sosta e fermata di tutti i veicoli, mezzi operativi ed attrezzature (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo semirimorchi, tug muster, trattori stradali, sollevatori, reach staker, spreader etc.) non



direttamente connessi all'operatività dell'unità navale da crociera a partire dalle sei ore precedenti al previsto approdo;

CONSIDERATO

nell'ambito delle previsioni recate nella Ordinanza Presidenziale n. 22/2016, in relazione ai presupposti in essa declinati facenti leva, seppure in via eccezionale, sulla esigenza di limitare gli spostamenti delle gru semoventi impegnate sulle banchine pubbliche per lo svolgimento di operazioni a servizio delle navi commerciali che scalano questo sorgitore, in un'ottica di bilanciamento degli interessi pubblici perseguiti da questo Ente volti da un lato all'incremento anche del traffico crocieristico e dall'altro di contenimento con gli attuali livelli di traffici commerciali, devono realizzarsi nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli accosti aderendo puntualmente alle prescrizioni dettate dalla competente Autorità Marittima;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

La unità da crociera MSC "Splendida", dalle caratteristiche dimensionali pari a 333.33 mt. di lunghezza e 37.92 mt. di larghezza, ormeggerà in via eccezionale alla banchina n. 26 alla luce delle prescrizioni recate nella Ordinanza n. 29/2021 del 28.05.2021, con previsione di n. 15 toccate che interesseranno il periodo decorrente dal 13 giugno al 15 settembre 2021 e che verranno effettuate nelle giornate di domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00 (dalle ore 08.00 alle ore 15.00 nel viaggio inaugurale previsto per domenica 13 giugno 2021).

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art.1.

Le gru semoventi autorizzate allo stazionamento presso la banchina 26 ai sensi della Ordinanza Presidenziale n. 22/2016 del 12.10.2016 dovranno essere traslate nelle aree identificate nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con apposizione di ogni prescritto apprestamento/segnaletica di sicurezza a carico delle Imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, entro e non oltre le sei ore precedenti al previsto approdo della nave MSC Splendida, previsto tutte le domeniche dal 13 giugno al 15 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00 (dalle ore 08.00 alle ore 15.00 nel viaggio inaugurale previsto per domenica 13 giugno p.v.)

Art. 2

È disposto divieto di sosta e fermata di tutti i veicoli, mezzi operativi ed attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo semirimorchi, tug muster, trattori stradali, sollevatori, reach staker, spreader etc.) non direttamente connessi all'operatività dell'unità navale da crociera a partire dalle sei ore precedenti al previsto approdo della nave Msc Splendida, fatta salva la previsione recata nell'art.1 del presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riconnesse.



Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada, laddove applicabile.

Ancona, 10 GIU. 2021

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

